

Concordato con rappresentanti dell'AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e sottoscritto il 20 ottobre 2008 dalla Presidente della Corte d'Appello e dai Presidenti dei Consigli degli Ordini del Distretto.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

Comunicazioni

Art. 1

1 Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

2 Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

3 Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente, con gli stessi mezzi, nel tempo più breve possibile, la ricezione della comunicazione dell'atto.

Art. 2

Si raccomanda alle cancellerie:

- di curare che il frontespizio dei fascicoli, nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato, l'indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati mettendo in risalto, nel modo più visibile e praticabile, l'anno di iscrizione del procedimento;

- di utilizzare preferibilmente come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax, ove indicato, così come previsto dai novellati artt. 133 e 134 c.p.c.;

Costituzione - fascicolo di parte - atti e documenti

Art. 3

Si raccomanda agli avvocati:

a) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio;

b) di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati (a tale proposito appare auspicabile l'adozione di criteri/meccanismi per consentire l'individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti);

c) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;

d) di mettere a disposizione delle controparti una copia dei documenti prodotti, da far pervenire via e.mail ai colleghi che assistono le controparti a seguito di semplice richiesta;

e) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

fissazione delle udienze

Art. 4

1 Verrà garantita - nei limiti consentiti dalla gestione del ruolo e dalle presenze dei Consiglieri - una corsia preferenziale nella fissazione delle udienze per le cause aventi ad oggetto reintegra nel posto di lavoro o costituzione e ripristino del rapporto; riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, in caso di mancanza di altri redditi; rinvio dalla cassazione;

2 Il difensore dell'appellante avrà cura di segnalare all'atto del deposito in cancelleria della nuova causa, eventuali cause analoghe già iscritte a ruolo e pendenti, onde poter procedere nella valutazione dell'eventuale chiamata congiunta di più cause simili o connesse;

3 Su richiesta concorde delle parti o d'ufficio, in relazione all'oggetto della controversia, si fisserà l'udienza, nei termini di legge, disponendo la comparizione personale delle parti al solo fine di esperire il tentativo di conciliazione. Analogo provvedimento, con anticipazione dell'udienza, sarà adottato, su richiesta concorde dei procuratori delle parti, per i procedimenti già pendenti alla data d'entrata in vigore del presente protocollo.

udienze per inibitoria

Art. 5

1 nei procedimenti per inibitoria il convenuto dovrà depositare la memoria, ai soli fini dell'inibitoria, entro il venerdì precedente l'udienza che verrà tenuta preferibilmente il lunedì successivo, salvo eccezionale urgenza.

Formalizzazione della Conciliazione stragiudiziale

Art. 6

1 nelle cause per le quali si sia già pervenuti ad una conciliazione, che deve solo essere formalizzata avanti alla Corte, i procuratori delle parti segnaleranno la circostanza in cancelleria appena possibile, chiedendo la fissazione di udienza anticipata solo per la formalizzazione dell'accordo. Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta in prossimità dell'udienza già originariamente fissata avanti la Corte, le parti segnaleranno la circostanza entro il venerdì precedente l'udienza, in modo da consentire la convocazione ad ora fissa verso la fine dell'udienza medesima.

Ove invece le parti, che abbiano raggiunto una conciliazione, non intendano formalizzarla in udienza, avviseranno concordemente e tempestivamente la cancelleria della Corte dell'abbandono del procedimento, cosicché la Corte possa provvedere al relativo snellimento del ruolo.

gestione dell'udienza.

Art. 7

1 Il lunedì precedente l'udienza verrà reso pubblico il ruolo di udienza con l'ordine di chiamata di

ciascuna causa;

2 Qualora i procuratori delle parti concordemente ritengano opportuna la convocazione personale delle parti - per esperire un tentativo di conciliazione - segnaleranno per iscritto entro il martedì precedente l'udienza la circostanza al Presidente, il quale, valutata collegialmente la richiesta, disporrà la stessa tramite cancelleria, differendo l'orario dell'udienza al termine delle discussioni. Analoga comunicazione sarà effettuata ove la comparizione delle parti sia valutata opportuna d'iniziativa del Collegio.

3 Gli avvocati si impegnano a segnalare entro il martedì precedente l'udienza fissata eventuali problemi di notifica, rinunce e motivate istanze concordate di differimento, nonché ogni altro impedimento alla decisione in prima udienza della controversia,

4 La cancelleria della Corte comunicherà a mezzo fax i rinvii d'ufficio entro il venerdì precedente l'udienza

5 I procuratori delle parti che intendano concordemente discutere più a lungo la causa, segnaleranno via fax tale esigenza in cancelleria entro il venerdì precedente l'udienza in modo da consentire la convocazione ad ora fissa dopo la trattazione di altri procedimenti;

6 Per accelerare la pubblicazione delle sentenze, gli avvocati all'udienza depositeranno in foglio separato non intestato (A4 bianco) le rispettive conclusioni e, su richiesta del relatore, faranno pervenire gli atti in via informatica al Relatore dopo l'udienza di decisione.

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 8

Si raccomanda che:

- gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

- quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sia dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

C.T.U.

Art. 9

Già nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito.

Art. 10

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del c.t.u. il Giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Art. 11

Nel conferire l'incarico il Giudice:

-inviterà il c.t.u. a far pervenire l'elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai c.t.p. ed ai difensori delle parti;

- inviterà le parti a far pervenire al c.t.u. eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti;

- fisserà un termine per il c.t.u. per il deposito dell'elaborato peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei c.t.p. corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni;

Art. 12

I procuratori delle parti avranno cura di:

- comunicare al c.t.u. ed alle controparti la nomina del c.t.p. fatta successivamente all'udienza, nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.

Art. 13

Il c.t.u. avrà cura di:

- preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;

- depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;

- depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le vacanze, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella, le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

La liquidazione avverrà non prima dell'udienza di discussione, nella quale le parti potranno discutere anche in ordine ai criteri di liquidazione esposti dal CTU.

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 14

Il Giudice avrà cura di specificare chiaramente:

- nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione;

- le spese di lite liquidate, precisando se sono comprese o meno le spese generali.